

SADRŽAJ – INDICE**Str. – Pag.**

	Gradsko vijeće – Consiglio municipale	
1.	Odluka o dopuni Odluke o upravljanju grobljem Delibera di integrazione della Delibera sulla gestione dei cimiteri	2 3
2.	Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja za 2006. g. Conclusione inerente l'approvazione della Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2006	2 3
3.	Zaključak o prihvaćanju Informacije o provođenju dvojezičnosti na području grada Rovinja Conclusione inerente l'approvazione dell'Informazione sull'applicazione del bilinguismo nel territorio della città di Rovigno.	4 5
	Gradsko poglavarstvo – Giunta municipale	
4.	Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i njihovih zamjenika Komisije za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i davanje u zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Rovinja Decreto di nomina del presidente, dei membri e dei rispettivi sostituti della Commissione per l'attuazione del concorso per la vendita degli immobili e l'assegnazione in affitto del terreno edificabile di proprietà della Città di Rovigno	4 5
5.	Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja za 2007.g. Piano annuale di gestione del demanio marittimo nel territorio della Città di Rovigno per il 2007	6 7
	Komunalni servis d.o.o. Rovinj – Servizio comunale s.r.l. Rovigno	
6.	Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada Condizioni generali di fornitura dei servizi comunali di raccolta e rimozione dei rifiuti comunali	10 11

Ai sensi della disposizione dell'articolo 18, comma 1 della Legge sui cimiteri (G.U., n. 19/98), nonché dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovigno, nn. 5/02 e 5/04), il Consiglio municipale della Città di Rovigno, alla propria seduta tenutasi il giorno 22 febbraio 2007, ha emanato la seguente

DELIBERA
di integrazione della Delibera sulla gestione dei cimiteri

Articolo 1

Nell'articolo 49 della Delibera sulla gestione dei cimiteri ("Bollettino ufficiale della Città di Rovigno, b.7/98) vanno aggiunti i commi 3 e 4 del seguente tenore:

"Eccezionalmente rispetto al comma 2 si riconosce il diritto all'assegnazione del posto di sepoltura (tomba) a tempo indeterminato senza indennizzo agli utenti attuali che hanno l'obbligo di recapitare alla Direzione del cimitero le seguenti prove:

- la conferma di pagamento dell'indennizzo di fruizione permanente del posto di sepoltura fino al 15 settembre 1947 (modulo di pagamento, il contratto originale o la fotocopia autenticata dal notaio)
- la conferma di pagamento regolare dell'indennizzo annuale per l'utilizzo del posto di sepoltura dal 1998 fino al momento di presentazione della domanda (modulo di pagamento originale o la fotocopia autenticata dal notaio oppure la conferma rilasciata dalla Direzione del cimitero).

Il diritto all'assegnazione del posto di sepoltura (tomba) a tempo indeterminato senza indennizzo viene concesso anche alle persone che hanno ereditato il posto di sepoltura (tomba) che devono recapitare alla Direzione del cimitero le prove di cui al comma 3 del presente articolo, insieme al certificato di eredità del posto di sepoltura (tomba) in oggetto. Viene reputato come prova il decreto di eredità oppure un altro atto giuridico in copia originale o la fotocopia autenticata dal notaio, dai quali si evince in modo esplicito su chi è passato il diritto di fruizione del posto di sepoltura (tomba).

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della città di Rovigno".

Classe: 363-01/06-01-90
Numprot: 2171/01-1-07-1
Rovigno, 22 febbraio 2007

Il presidente
del consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Il Consiglio municipale della Città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 22 febbraio 2007, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE

I

Viene accolta la Relazione sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale della città di Rovigno per il 2006.

II

La presente conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione, e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della città di Rovigno.

Classe: 023-01/07-01/4
Numprot: 2171/01-1-07-1
Rovigno, 22 febbraio 2007

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Il Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 22 febbraio 2007, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE

I

Viene accolta l'informazione sull'applicazione del bilinguismo nel territorio della città di Rovigno.

II

La presente conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della città di Rovigno

Classe: 016-01/07-01/1
Numprot: 2171/01-1-07-2
Rovigno, 22 febbraio 2007-02-23

Il Presidente
del Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

GIUNTA MUNICIPALE

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovigno, n.n. 5/02 e 5/04) e della disposizione dell'articolo 12 della Delibera sulla gestione degli immobili ("Bollettino ufficiale della Città di Rovigno", n.n. 9/97 e 1/06), la Giunta municipale della Città di Rovigno durante la propria seduta tenutasi il 16 febbraio 2007, emana il seguente

DECRETO

di nomina del presidente, dei membri e dei rispettivi sostituti della Commissione per l'attuazione del concorso per la vendita degli immobili e l'assegnazione in affitto del terreno edificabile di proprietà della Città di Rovigno

I

Nella Commissione per l'attuazione del concorso per la vendita degli immobili e l'assegnazione in affitto del terreno edificabile di proprietà della Città di Rovigno, vengono nominati:

1. ing. Milan Mihovilović, a presidente
2. dipl.iur. Nataša Poropat, a membro
3. dipl.iur. Vladimiro Uggeri, a membro

1. dipl.iur. Sandra Sošić Pivac, a sostituto del presidente
2. Mario Božac, – a membro sostituto
3. dipl.oec. Branko Rajko, - a membro sostituto

II

Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell'emanazione, e verrà pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovigno."

Classe: 372-03/07-01/5
Numprot: 2171/01-1-07-3
Rovigno, 16 febbraio 2007

Il Presidente
della Giunta municipale
Giovanni Sponza, m.p.

In base alla disposizione dell'articolo 5 dell'Ordinanza sul procedimento di concessione dell'autorizzazione di attività ("Gazzetta Ufficiale" n. 36/04) e alla disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovigno ("Bollettino ufficiale" n.n. 5/02 e 5/04), la Giunta della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 22 febbraio 2007, ha emanato il

PIANO ANNUALE di gestione del demanio marittimo nel territorio della città di Rovigno per il 2007

I - Contenuto:

- disposizioni generali
- piano di gestione regolare del demanio marittimo
- mezzi per la gestione regolare
- elenco delle attività da svolgere sul demanio marittimo
- micro ubicazioni per l'espletamento delle attività di noleggio di mezzi nel demanio marittimo

II - Disposizioni generali

Per gestione del demanio marittimo si sottintende la manutenzione, il miglioramento, la tutela del bene marittimo nell'utilizzo generale, nonché l'utilizzo speciale oppure economico del demanio marittimo in base alla concessione oppure all'autorizzazione di attività.

L'utilizzo generale del demanio marittimo sottintende che ognuno ha il diritto di servirsi del demanio marittimo conformemente alla sua natura e finalità.

L'unità dell'autogoverno locale (città/comune) si occupa della tutela e della manutenzione della parte del demanio marittimo d'utilizzo generale che si trova nel suo territorio. Tutto ciò viene svolto conformemente al piano annuale.

L'autorizzazione di attività viene concessa alle persone fisiche e giuridiche per l'espletamento delle attività nel demanio marittimo, che non escludono né limitano l'utilizzo generale del medesimo. Per ogni città/comune nel territorio del quale esiste il demanio marittimo viene costituito il Consiglio per l'assegnazione della concessione.

III - Piano di gestione regolare del demanio marittimo

Viene definito l'obbligo della SC Servizio comunale s.r.l. di Rovigno di effettuare regolarmente durante la stagione turistica la rimozione dei rifiuti dalle spiagge cittadine e dalle zone della costa che non sono state date in concessione, e d'inverno pulire saltuariamente dette aree e rimuovere i rifiuti voluminosi.

Il fruitore della concessione ha il compito di mantenere e pulire la parte della costa ossia del demanio marittimo per la quale è stata rilasciata la concessione.

Il controllo della manutenzione del demanio marittimo nelle suddette zone verrà effettuato quotidianamente dalle Guardie comunali della città di Rovigno.

Il controllo dell'osservanza degli obblighi stabiliti e dati dalla concessione verrà effettuato dalle Guardie comunali della città di Rovigno, che presenteranno il resoconto al Consiglio per l'assegnazione delle concessioni, che in caso d'irregolarità informerà la persona autorizzata ad eseguire l'ispezione.

Il fruitore della concessione ha l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse pubblico generale e l'importanza del demanio marittimo, le prescrizioni sulla sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente e l'ordine nel demanio marittimo.

IV - Mezzi per la gestione regolare del demanio marittimo

I mezzi per la gestione regolare del demanio marittimo vengono assicurati dal bilancio della Città di Rovigno e dalle imposte riscosse dalle concessioni.

Parte dei mezzi che provengono dalle entrate viene pianificata per l'acquisto e la collocazione di boe che delimiterebbero lo spazio di mare antistante la spiaggia sistemata.

V - Elenco delle attività nel demanio marittimo

Le attività che si possono espletare nel demanio marittimo nel territorio della città di Rovigno sono:

- a) Zona delle acque marine interne e il mare territoriale della RC:
 - trasporto di passeggeri
 - noleggio di mezzi (charter, imbarcazioni)
 - trasporto di merci
 - corsi per subacquei e organizzazione di gite per subacquei.
- b) Zona della costa delle acque marine interne e delle acque territoriali della RC:
 - trasporto di passeggeri e noleggio di mezzi
 - noleggio di mezzi
 - corsi di vela e canottaggio
 - corsi di nuoto
 - pubblici esercizi e negozi
 - contenuti ricreativo - commerciali

VI - Le micro ubicazioni delle zone costiere per l'espletamento delle attività di noleggio dei mezzi, ossia d'offerta da parte dei pubblici esercizi e delle rivendite, nonché i contenuti ricreativo - commerciali sul demanio marittimo, sono le seguenti:

1. zona Val da Liso – Figarola (parte delle p.c. 10017 e 10077 c.c. Rovigno),
2. zona sotto l'AC "Porton Biondi" (parte delle p.c. 10084/4, 9953/5 e terrapieno privo di numero catastale, tutto c.c. Rovigno),
3. zona meridionale dall'AC "Porton Biondi" (parte delle p.c. 10084/4, 10084/5 c.c. Rovigno),
4. zona di Punta Corrente presso il muro (parte delle p.c. 10087, 8272, 8273 e 8275 c.c. Rovigno),
5. zona di Punta Corrente (parte delle p.c. 1087, 8262 e la struttura costruita e non intavolata sulla p.c. 8265 c.c. Rovigno),
6. zona di Cuvi (part.ed. 2414, p.c. 8166/2, parte delle p.c. 9705/4, 8363/1, 8363/2, 8363/3, 8370/14, 8375/1 tutto c.c. Rovigno),
7. zona di Cuvi (parte delle p.c. 8375/3, 8375/5, 8375/8 e 8375/2 tutto c.c. Rovigno),
8. zona di Cuvi – Villas Rubin (p.c. 8372/3, parte delle p.c. 8372/2, 8372/1 e 9691/13 tutto c.c. Rovigno),
9. zona della baia dell'abitato dell'Ospedale (p.c. non esiste, visto che si tratta di terrapieno che non è stato registrato nell'operato catastale) tutto c.c. Rovigno.

Per le zone costiere ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si possono rilasciare le concessioni per l'espletamento delle seguenti attività: vendita ambulante di prodotti confezionati di generi alimentari e bibite, noleggio di imbarcazioni senza motore, noleggio di ombrelloni e sdraie a condizione che il concessionario abbia l'obbligo di mantenere e pulire la costa, collocare i cestini per i rifiuti e gli impianti sanitari.

Per le zone costiere contrassegnate con le lettere "E, G e H" si possono rilasciare le concessioni per l'espletamento delle attività di noleggio d'imbarcazioni senza motore e di noleggio d'ombrelloni e sdraie, a condizione che il concessionario abbia l'obbligo di mantenere e pulire la costa e di collocare i cestini per i rifiuti.

Per le zone costiere contrassegnate con la lettera "A", si possono rilasciare le concessioni per l'espletamento delle attività d'organizzazione di corsi e gite per subacquei, a condizione che il concessionario abbia l'obbligo di mantenere e pulire la costa e di collocare i cestini per i rifiuti.

Per le zone costiere contrassegnate con la lettera "B" si possono rilasciare le concessioni per l'espletamento delle attività d'organizzazione di corsi di vela e canottaggio, a condizione che il concessionario abbia l'obbligo di mantenere e pulire la costa e di collocare i cestini per i rifiuti.

Per le zone costiere contrassegnate con la lettera "C" si possono rilasciare le concessioni per l'espletamento delle attività d'organizzazione di corsi di vela, a condizione che il concessionario abbia l'obbligo di mantenere e pulire la costa e di collocare i cestini per i rifiuti.

Per le zone costiere contrassegnate con la lettera "D" si possono rilasciare le concessioni per l'espletamento delle attività d'organizzazione di corsi di nuoto, a condizione che il concessionario abbia l'obbligo di mantenere e pulire la costa e di collocare i cestini per i rifiuti.

Per le zone costiere contrassegnate con la lettera "F" si possono rilasciare le concessioni per l'espletamento delle attività di noleggio di mezzi (imbarcazioni, charter), a condizione che il concessionario abbia l'obbligo di mantenere e pulire la costa e di collocare i cestini per i rifiuti.

Per le zone costiere di cui al punto 3 si possono rilasciare le concessioni per il noleggio di imbarcazioni – jet ski, a condizione che il concessionario abbia l'obbligo di mantenere e pulire la costa e di collocare i cestini per i rifiuti.

Le micro ubicazioni del territorio del demanio marittimo – zone costiere per le quali si possono rilasciare le concessioni per l'attività di noleggio di mezzi vengono indicate sul grafico che è parte integrante di questo Piano.

Eccezionalmente e con il previo consenso dell'organismo competente dell'autogoverno nella Regione Istriana, qualora le possibilità ambientali lo permettessero, ossia qualora venissero adempite le condizioni tecniche, il Consiglio per l'assegnazione delle concessioni nel demanio marittimo della Città di Rovigno può rilasciare la concessione per l'espletamento delle seguenti attività: noleggio di imbarcazioni senza motore e noleggio di ombrelloni e sdraie (a condizione che il concessionario abbia l'obbligo di mantenere e pulire la costa e di collocare i cestini per i rifiuti) anche al di fuori delle micro ubicazioni stabilite di cui al punto VI di questo Piano annuale.

VII – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

I mezzi attinti dalle imposte per il rilascio delle concessioni sono mezzi del bilancio della Città di Rovigno.

Il piano annuale di gestione del demanio marittimo nel territorio della Città di Rovigno per il 2007 entra in vigore il giorno dell'emanazione, e verrà pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovigno".

Classe: 342-01/07-01/8
Numprot: 2171/01-1-07-4
Rovigno, 22 febbraio 2007

Il Vicepresidente
della Giunta municipale
Marino Budicin, m.p.

SERVIZIO COMUNALE, s.r.l.

Comitato di controllo

Ai sensi dell'articolo 295 della Legge sugli obblighi reciproci (Gazzetta Ufficiale, n. 35/05) e dell'articolo 20, comma 1 del Contratto societario del SERVIZIO COMUNALE s.r.l., il Comitato di controllo della Società durante la propria seduta tenutasi il giorno 17 novembre 2006, ha emanato le seguenti

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA dei servizi comunali di raccolta e rimozione dei rifiuti comunali

I) Condizioni generali

Articolo 1

Tramite le condizioni generali di fornitura dei servizi di raccolta e rimozione dei rifiuti comunali si definiscono i rapporti reciproci tra il fornitore del servizio e il fruitore del medesimo nel territorio della Città di Rovigno, dei Comuni di Valle, Canfanaro e Gimino, dove il fornitore svolge la citata attività comunale.

La fruizione del servizio di raccolta e rimozione dei rifiuti è obbligatoria nel territorio della città, del villaggio e dell'abitato dove la raccolta e la rimozione di rifiuti viene effettuata in modo organizzato.

Articolo 2

Il fornitore dei servizi comunali è IL SERVIZIO COMUNALE s.r.l. per i servizi comunali, Rovigno, Piazza sul Laco sn.

I fruitori del servizio sono le persone fisiche e giuridiche proprietarie di edifici, appartamenti e vani d'affari, gli inquilini, i locatori, gli affittuari e altri fruitori di vani abitativi e d'affari nel territorio della Città di Rovigno, dei Comuni di Valle, Canfanaro e Gimino.

Il servizio comunale comprende la raccolta e la rimozione dei rifiuti, nonché il deposito permanente dei medesimi nella discarica.

I rifiuti comunali sono quelli che provengono dai nuclei familiari, i rifiuti che si creano in seguito alla pulizia delle aree pubbliche e i rifiuti provenienti dal settore economico, dalle istituzioni e dal terziario, secondo le condizioni di cui nella Legge sui rifiuti (Gazz.Uff., n. 178/04).

II) Contratti di fornitura dei servizi comunali

Articolo 3

Il contratto di fornitura dei servizi comunali, di regola, viene stipulato in base alla richiesta inoltrata dal fruitore del servizio al fornitore del medesimo (contratto di adesione).

Con la stipulazione del contratto di fornitura dei servizi comunali, come nella situazione di cui all'articolo 4 delle presenti Condizioni generali, il fruitore accetta del tutto le presenti Condizioni generali.

Oltre al contratto, il fornitore dei servizi ha l'obbligo, su richiesta del fruitore e senza indennizzo, di consegnargli le presenti Condizioni generali e il Piano dei termini di rimozione dei rifiuti.

Articolo 4

Si ritiene stipulato il contratto di fornitura dei servizi comunali (anche se non è stato stipulato in forma scritta) nel caso in cui il fruitore del servizio non avesse inoltrato la richiesta di stipulazione del contratto in conformità con la disposizione al comma 1 dell'articolo 3 delle presenti Condizioni generali, mentre il fornitore del suddetto servizio effettua in modo organizzato quanto sopra per la zona della città, del villaggio oppure dell'abitato dove si trova il vano abitativo o d'affari del fruitore del servizio di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 5

Il contratto di fornitura dei servizi comunali, di regola, viene stipulato a tempo indeterminato.

Il fruitore ha l'obbligo di informare il fornitore quando si manifesta o cessa l'esigenza di usufruire del servizio comunale, specialmente nei casi di cambiamento di proprietario oppure di fruitore dei vani abitativi o d'affari, ossia nei casi di cessata fruizione del vano d'affari o sim.

Il fruitore del servizio ha l'obbligo di informare a tempo debito il fornitore del servizio in caso di cambiamento di nome, cambiamento di ditta, di indirizzo sul quale vengono recapitate le fatture, modifica di finalità del vano oppure dell'attività, ampliamento e modifica dell'attività, cambiamenti di superficie del vano abitativo, oppure altre modifiche rilevanti che influiscono sui rapporti reciproci di fornitura e fruizione del servizio comunale.

Quando il fruitore del servizio intende disdire il contratto di fornitura dei servizi comunali a causa della cessazione della fruizione del vano d'affari, deve informare il fornitore dieci giorni prima della cessazione della fruizione.

Il fruitore del servizio non può disdire il contratto di fornitura dei servizi comunali se il loro l'espletamento non è stato assicurato come prescritto nella Legge sugli affari comunali, nella Legge sui rifiuti oppure nella Delibera sull'utilizzo obbligatorio del servizio comunale di raccolta e rimozione dei rifiuti.

Oltre agli avvisi di cui al comma 2, 3 e 4 del presente articolo, il fruitore deve recapitare al fornitore del servizio un documento che confermi quanto rilevato nell'avviso.

III) Condizioni di fornitura del servizio comunale

Articolo 6

Il fornitore assicura la rimozione dei rifiuti comunali secondo il Piano di rimozione dei rifiuti emanato dal fornitore dei servizi.

Nel caso in cui la frequenza di rimozione dei rifiuti secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo non fosse sufficiente in singoli periodi dell'anno, il fornitore assicurerà, in base al proprio giudizio, un espletamento rafforzato del servizio di rimozione dei rifiuti comunali.

Articolo 7

La rimozione dei rifiuti viene effettuata dal fornitore del servizio con veicoli speciali adatti per questa finalità nei quali vengono buttati i sacchetti di plastica, vengono svuotati i bidoni, nonché con veicoli speciali per il trasporto dei cassonetti.

Il fornitore collocherà in singole zone della città, di villaggi oppure abitati, i cassonetti, recipienti per carta, vetro e imballaggi PET, in una determinata quantità, dipendentemente dalle sue possibilità.

Il fruitore dei servizi può depositare nei cassonetti soltanto i rifiuti comunali, mentre nei recipienti per carta, vetro e imballaggi PET soltanto i rifiuti secondo la finalità del recipiente.

Il fruitore non è autorizzato a spostare i cassonetti e i recipienti.

I cassonetti per il riciclaggio che vengono collocati sulle aree pubbliche, vengono acquistati dal fornitore del servizio comunale oppure dalla specializzata persona giuridica/azienda, mentre i cassonetti vengono acquistati dai fruitori dei servizi a proprie spese.

Articolo 8

Il fornitore deve informare subito, ossia nel termine più breve, i fruitori del servizio sulla riduzione della frequenza di fornitura del medesimo, tranne nei casi in cui la diminuzione della fornitura non poteva essere prevista neppure evitata.

Nei casi in cui al comma 1 del presente articolo, il fornitore ha l'obbligo, al momento in cui cessano le condizioni che hanno portato alla diminuzione del servizio di fornitura, di raccogliere quanto prima e rimuovere tutti i rifiuti comunali che non sono stati rimossi.

IV) Condizioni di fruizione dei servizi comunali

Articolo 9

Il fruitore del servizio ha l'obbligo di acquistare a proprie spese i bidoni oppure i cassonetti per deporre i rifiuti, e mantenerli puliti e ordinati.

Eccezionalmente, in parte del nucleo storico della città, il fruitore può depositare i rifiuti comunali in sacchetti di plastica, legati e non danneggiati, e portarli davanti al proprio appartamento ossia vano d'affari fino alle sette di mattina, nei giorni in cui è prevista la rimozione dei rifiuti.

I bidoni e i cassonetti devono essere adeguati al veicolo specializzato per la rimozione dei rifiuti comunali. Nei bidoni e nei sacchetti non possono essere depositati altri tipi di rifiuti solamente quelli comunali.

I bidoni e i cassonetti e altri recipienti nei quali vengono raccolti oppure smistati i rifiuti devono essere attrezzati in modo tale da impedire la dispersione e lo spargimento dei rifiuti e la diffusione di polvere, rumori e odori.

I bidoni e i sacchetti per i rifiuti non devono essere lasciati per più di 24 ore su un posto non protetto, e qualora ci fosse una dispersione dei rifiuti i fruitori del servizio hanno l'obbligo di raccogliergli. È consentito deporre i sacchetti esclusivamente sull'area pubblica stradale nelle vicinanze dei bidoni dei rifiuti oppure davanti l'entrata dell'abitazione/dell'edificio, dalle ore 6,00 alle ore 8,00 nei gironi fissati dal Piano dei termini di rimozione dei rifiuti.

I fruitori del servizio hanno l'obbligo di lavare almeno una volta al mese i bidoni e i cassonetti, ovvero di sostituire o riparare quelli danneggiati entro il termine di 7 giorni.

Articolo 10

Le richieste di fornitura dei servizi comunali, la notifica di necessità di fruizione del servizio comunale e altre informazioni di cui nelle presenti Condizioni generali, nonché la notifica di necessità di rimozione dei rifiuti voluminosi vanno presentate nella sede del fornitore dei servizi a Rovigno, Piazza sul Laco s.n., nei giorni lavorativi dalle ore 7,00 alle 15,00.

Il fornitore dei servizi comunali svolge la rimozione dei rifiuti voluminosi nei giorni stabiliti nel Piano dei termini di rimozione dei rifiuti.

V) Modalità di calcolo del prezzo dei servizi comunali e di modalità di modifica dei prezzi

Articolo 11

Il prezzo del servizio di rimozione dei rifiuti comunali viene stabilito con il listino dei prezzi emanato dal fornitore del medesimo, secondo il procedimento prescritto dalla legge. Nel prezzo è compreso l'importo per la rimozione e il deposito permanente dei rifiuti comunali presso la discarica e l'indennizzo per finanziare la costruzione della discarica.

Secondo il listino, il prezzo dei servizi comunali viene calcolato per i nuclei familiari secondo la superficie del vano abitativo, mentre per gli impianti economici secondo il prezzo fissato in base all'attività.

Articolo 12

Nel caso di cambiamento del prezzo dei servizi comunali di cui all'articolo 11 delle presenti Condizioni generali, il fornitore dei servizi avviserà i fruitori per tempo tramite singoli avvisi allegati alle nuove fatture oppure tramite i mezzi d'informazione pubblica.

VI) Modalità di pagamento del prezzo dei servizi comunali**Articolo 13**

Il fruitore del servizio paga il prezzo dei servizi comunali in base alle fatture rilasciate dal fornitore del servizio comunale. Le fatture per i servizi comunali vengono recapitate:

- per i nuclei familiari e i fruitori della casa di villeggiatura – ogni tre mesi con il termine di rilascio di 15 giorni nel mese centrale del periodo di calcolo, con la scadenza l'ultimo giorno di tale mese;
- per gli altri fruitori – ogni mese con il termine di scadenza di 10 giorni dal rilascio della fattura.

Articolo 14

Per quanto riguarda le fatture calcolate in modo errato, il fruitore ha l'obbligo di informare il fornitore subito, e al più tardi entro il termine di 15 giorni dal recapito della fattura.

Nel caso di eccedenza nel pagamento del prezzo del servizio comunale, il fornitore può ridurre l'obbligo di pagamento per il mese oppure i mesi seguenti rispetto al mese in cui è stato pagato in eccedenza il servizio comunale.

Articolo 15

Nel caso in cui il fornitore e il fruitore avessero dei crediti reciproci scaturiti in base ai servizi comunali eseguiti oppure su altri fondamenti giuridici, possono effettuare reciprocamente la compensazione dei crediti.

VII) Disposizioni transitorie e conclusive**Articolo 16**

Le presenti Condizioni generali saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale della Città di Rovigno, e dei Comuni di Valle, Canfanaro e Gimino, sul sito Internet, nonché affissi sull'albo nella sede del fornitore dei servizi.

Numero: 2509/2006-9
Rovigno, 17 novembre 2006

Il Presidente del Comitato di controllo
Robert Mavrić, m.p.